

Oggi, 30 Luglio 2020 in Milano, sono comparsi tramite video conference:

FABI; FIRST – CISL; FISAC – CGIL; UILCA; UNISIN

- di seguito «*Organizzazioni Sindacali*» -

Futuro S.p.A. in persona del dottor Fabio Pierpaoli

- di seguito «*Futuro*» o «*Incorporata*» -

Compass Banca S.p.A. in persona del dottor Fabio Pierpaoli, del dottor Giovanni Vanotti, del dottor Marcello Stefanoni e della dottoressa Anna Lanzellotto

- di seguito «*Compass*» o «*Incorporante*» -

(*Incorporata* e *Incorporante*, denominate collettivamente, le «*Società*» nonché, unitamente alle *Organizzazioni Sindacali*, le «*Parti*»)

le quali si sono riunite per espletare l'esame congiunto ex art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dell'art. 17, comma 6, del CCNL Credito attualmente vigente.

Premesso che:

- A. il Consiglio di Amministrazione di Compass Banca S.p.A. del 31 gennaio 2020 ed il Consiglio di Amministrazione di Futuro S.p.A. del 27 gennaio 2020 hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Futuro S.p.A. in Compass Banca S.p.A..
- B. Con lettera del 13 Luglio 2020, che qui si richiama integralmente, le Società hanno comunicato alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del vigente CCNL e dell'art. 47 della Legge 428 del 1990, l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione, le motivazioni dell'operazione straordinaria nonché le conseguenze giuridiche, economiche e sociali in capo ai lavoratori.
- C. Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali del 17 luglio 2020, le Parti si sono incontrate dapprima in data 24 luglio e successivamente in data odierna per approfondire le informazioni contenute nella comunicazione di avvio della Procedura.
- D. In tale occasione Compass ha illustrato gli assetti organizzativi di massima che deriveranno dalla fusione che si realizzerà presumibilmente dal 1 novembre 2020 con effetto retroattivo, ai soli fini amministrativi, al 1 luglio 2020, specificando che tale operazione non comporterà conseguenze giuridiche, economiche e sociali in quanto saranno applicati i medesimi contratti nazionali collettivi e saranno mantenuti gli attuali trattamenti economici e normativi.

Tutto ciò premesso e dopo ampia e approfondita discussione le Parti convengono quanto segue:

1. l'operazione di fusione avverrà senza l'attivazione di procedure di licenziamenti collettivi e delle procedure previste dall'art. 20 del CCNL, mantenendo inalterati i livelli occupazionali e non genererà esuberanti nelle società interessate;
2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Incorporata sarà trasferito all'Incorporante che applica, come l'Incorporata, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito per Aree Professionali e Quadri Direttivi e il Contratto Collettivo Nazionale del Terziario per il personale Dirigenziale;
3. il trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti di Futuro avverrà in capo a Compass senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., con mantenimento dell'anzianità di servizio e dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori ante Jobs Act (tutela reale);
4. il personale incorporato manterrà le attuali condizioni di previdenza complementare e fruirà dei programmi assicurativi in essere con le condizioni tempo per tempo vigenti;
5. al personale incorporato verrà garantita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2103 c.c., l'equivalenza delle mansioni attualmente svolte presso l'Incorporante senza perdita della

- professionalità acquisita; l'Incorporante si impegna ad assolvere l'obbligo formativo che si dovesse rendere necessario in caso di mutamento delle mansioni. Inoltre con riferimento al processo di valutazione delle performance aziendali l'Incorporante garantirà la corrispondenza degli strumenti e del metodo utilizzati;
6. quanto alla contrattazione collettiva Compass applicherà ai dipendenti trasferiti i propri contratti integrativi e di 2° livello, prassi e procedure comprese le normative previste per gli RLS tempo per tempo vigenti;
 7. con particolare riguardo al Premio Aziendale relativo all'esercizio 2020/2021 verrà applicato quanto previsto dall'Accordo Sindacale di Compass del 30 giugno 2020; inoltre per quanto attiene al sistema incentivante di Futuro del corrente esercizio fiscale, lo stesso continuerà a trovare applicazione nei confronti delle figure professionali e delle direzioni di cui al Regolamento condiviso con le RSA negli incontri sindacali del 17 giugno e 15 luglio u.s.;
 8. Compass acconsente che i lavoratori trasferiti che ricoprono le cariche di RSA/RLS in Futuro mantengano tale carica in Compass fino al 30 giugno 2021;
 9. Tenuto conto che le condizioni, le prassi ed i regolamenti in essere presso l'Incorporante sono complessivamente analoghi a quelli dell'Incorporata, non saranno necessarie armonizzazioni;
 10. A fusione perfezionata la Banca si rende disponibile su richiesta delle OO.SS. ad un incontro di verifica su quanto pattuito nel presente accordo;
 11. Al termine del confronto, Parte Sindacale si raccomanda con la Società Incorporante affinché eventuali modifiche individuali in termini di orario di lavoro siano comunicate per tempo al personale incorporato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto d'aver regolarmente esperito e positivamente concluso ad ogni effetto, anche per quanto riguarda l'armonizzazione dei rispettivi trattamenti, la procedura di cui all'articolo 47 Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dell'art. 17, comma 6, del CCNL Credito attualmente vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Futuro S.p.A.

Per Compass Banca S.p.A.

Per le OO.SS.
